

TRENITALIA DISAPPLICA LE NORME SULLA TUTELA DELLE DISABILITÀ (COMUNICATO STAMPA DELLA SEGRETERIA NAZIONALE FAST FERROVIE)

Assistere un familiare disabile è un impegno morale, oltre che materiale. Proprio per questo il legislatore ha, negli anni, emanato una serie di leggi e di norme che facilitano il compito di chi con queste problematiche ha a che fare quotidianamente. **Ma di queste sensibilità non sempre dispongono i dirigenti delle aziende** che si trovino a dover agevolare la fruizione dei diritti legalmente previsti a favore di dipendenti che assistono i familiari colpiti da forme di disabilità. Il caso di cui parliamo è quello della **Divisione Trasporto Passeggeri Regionale Marche - Umbria di Trenitalia**.

I suoi dirigenti, infatti, interpretando in maniera capziosa e strumentale le norme previste da d.lgs. n. 66/2003 e riprese dalla Circolare n. 8 del 2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, **hanno deciso di negare l'esenzione dal lavoro notturno** ai propri dipendenti che abbiano in carico un soggetto disabile. Nello specifico, anziché esentare gli interessati dal lavoro notturno, come recita la circolare 8/2005, "tra le 24 e le 7, ovvero tra le 23 e le 6, ovvero tra le 22 e le 5", hanno legato il godimento del diritto allo status di "lavoratore notturno", parametro che serve a regolare, com'è noto, altre fattispecie contrattuali. **I lavoratori quindi hanno dovuto spesso ricorrere ad altri tipi di permesso o addirittura all'utilizzo dei propri giorni di congedo per prestare assistenza ai familiari bisognevoli di cure**, poiché è stata loro negata a priori ogni ipotesi di cambio di servizio richiesto per potere non allontanarsi dalla propria abitazione durante la notte, così com'è nello spirito delle norme qui citate.

Sulla riprovevole vicenda, **Fast FerroVie ha presentato un interpello al Ministero del Lavoro**, la cui risposta afferma in modo inequivocabile il "diritto potestativo del lavoratore", titolare di un "diritto di resistenza" rispetto alle richieste del datore di lavoro.

"Al di là delle regole che non possono essere disattese - **afferma il Segretario Nazionale di Fast FerroVie, Pietro Serbassi** - riteniamo che per evitare l'apertura di un contenzioso biasimevole sarebbe bastato un minimo di buon senso all'interno della Direzione Marche - Umbria, che invece cerca caparbiamente di costringere pochissimi lavoratori, che già soffrono una condizione familiare di forte disagio, a soluzioni non previste dalle norme".

Pertanto, **continua Serbassi** con molta amarezza, qualora la Direzione Regionale Marche/Umbria dovesse continuare a sostenere la sua riprovevole posizione contro i Ferrovieri che soffrono una condizione di minorità, la FAST FerroVie si vedrà costretta a riproporre la problematica alla Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro per richiedere la specifica sanzione amministrativa a carico di Trenitalia ai sensi dell'art.18 bis, comma 1, del Dlg.vo n°66/2003.

Il Segretario Nazionale FAST FerroVie
Pietro Serbassi

Roma 18/03/2010

FAST FerroVie Piemonte e Valle d'Aosta

Via Sacchi, 45 - 10125 Torino

Tel. 0115097310/0116653849 - Fax 0115087000/0116652007 - Tel. FS 95923849 - Fax FS 95922007

E-mail piemonte@fastferrovie.it

